

Codice A1815A

D.D. 5 ottobre 2016, n. 2673

R.D. n 523/1904 - Pratica n 2577 - Consorzio Terrieri di Valpiana - Richiesta di nulla-osta idraulico per la realizzazione dell'adeguamento di due scarichi per impianto fognario in frazione Valpiana di Valduggia nel rio Valpiana, in comune di Valduggia in localita' frazione Valpiana.

In data 26 agosto 2016, nostro protocollo n° 36460/A1815A (Scarico n. 1) del 26 agosto 2016 e 36464/A1815A del 26 agosto 2016 (Scarico n. 2), il Consorzio Terrieri di Valpiana ha presentato due istanze per la realizzazione dell'adeguamento di due scarichi per impianto fognario in frazione Valpiana di Valduggia nel rio Valpiana.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua demaniale rio Valpiana, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n° 523/1904.

L'avviso in merito alle istanze in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 36 del 8 settembre 2016.

L'avviso in merito alle istanze in oggetto è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Valduggia dal 31 agosto 2016 al 15 settembre 2016.

Non sono pervenute a questo Settore, in merito alla concessione del Nulla osta idraulico per la realizzazione delle opere sopra descritte, osservazioni od opposizioni. In data 28 settembre 2016 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, unitamente al richiedente ed al progettista, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

seguito del sopralluogo e dell'esame degli documenti progettuali, si è ritenuta accoglibile l'istanza per la realizzazione delle opere in oggetto nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n° 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n° 616/1977;
- vista la Deliberazione n° 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n° 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n° 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n° 43, S.O. n° 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n° 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n°12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n° 14/R;
- preso atto che le opere in oggetto risultano essere compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua, non costituendo un restringimento della sezione utile di deflusso;
- visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3 agosto 2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio Terrieri di Valpiana per la realizzazione dell'adeguamento di due scarichi per impianto fognario in frazione Valpiana di Valduggia nel rio

Valpiana, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, unitamente alla determina di concessione demaniale, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione delle opere potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde eventualmente interessate all'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il soggetto autorizzato resta l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati a terzi;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza di un tratto significativo a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di sradicare vegetazione o ceppaie sulle sponde, di formare accessi permanenti in alveo, di scaricare in alveo o in prossimità di esso materiali di risulta, modificando l'altimetria dei luoghi;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto CRIVELLI)